



Prot. n. 4094

Determinazione n. 25/2025

Vs/rif

Aosta, 23 ottobre 2025

**DECISIONE UNICA DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50,
COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 AVENTE VALORE CONTRATTUALE, PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CIG
B8C5900E1E**

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi
Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- a) la Società ha necessità di trasferire il servizio di telefonia mobile per ragioni di maggior efficienza e convenienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) l'importo stimato per il servizio in oggetto per 24 mesi è pari a € 22.200,00 IVA esclusa;
- c) l'importo stimato per le opzioni, comprensive di rinnovi per ulteriori 24 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi per l'individuazione di un nuovo contraente, oltre all'eventuale aumento delle prestazioni fino ad un quinto del valore originario del contratto, è pari a € 26.600,00 IVA esclusa;

RILEVATO CHE

- d) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;





- e) in particolare, per quanto concerne gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, lo stesso art. 17, al comma 2, dispone che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- f) l'affidamento in esame non presenta un interesse transfrontaliero atteso che l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri e all'esistenza di rilevanti barriere normative, logistiche e linguistiche connaturate al servizio;
- g) i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;
- h) in data 16 ottobre 2025 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica PlaCe-VdA l'invito a presentare un preventivo per il suddetto servizio, indirizzato all'operatore economico Wincom S.r.l. con sede a Roma (RM);

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima qualità e fascia di importo;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, in ragione dell'affidabilità dell'operatore economico;
- ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.2-bis al medesimo, è ammessa la revisioni prezzi di contratto a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto; la clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione appaltante quando la





variazione dell'indice sintetico stabilito nel successivo periodo supera in aumento o in diminuzione la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Atteso che la prestazione principale rientra nel CPV 64212000-5 "Servizi di telefonia mobili", presente nella Tabella D2 dell'allegato II.2-bis, in base al comma 2, lettera d) dell'art. 11 del medesimo Allegato, ai fini della determinazione della variazione del prezzo si applicheranno i pesi dei singoli indici ISTAT;

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale in quanto trattasi di un servizio di natura intellettuale;
- la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto non è ammesso in quanto tale facoltà non è stata riservata dall'appaltatore in sede formalizzazione del preventivo;
- l'operatore economico esegue in proprio i servizi oggetto del presente contratto; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla;
- il CCNL applicato dall'operatore economico al proprio personale impiegato nella commessa è quello dei lavoratori del Commercio e terziario;

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai fini della contrattualizzazione dei servizi in oggetto si procederà mediante l'utilizzo della Piattaforma Place-Vda, quale sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta;
- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;





- di non impegnare alcuna somma per il contributo ANAC, in quanto il valore dell'affidamento è inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 non si prevede la possibilità di proroga del contratto se non nei limiti della durata effettiva delle attività oggetto di affidamento.

VISTI

- il D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

DECIDE

- di affidare, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il suddetto servizio all'operatore economico Easy Solution di Fabio Gastaldo, per un importo pari ad € 48.800,00, di cui € 22.200 per la durata contrattuale di 24 mesi ed € 26.600,00 per eventuali opzioni (eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi e proroga di 6 mesi per l'individuazione di un nuovo contraente), comprensivi di tutti gli oneri;
- di affidare la fornitura in esame sulla base delle disposizioni contenute nel presente atto, avente valore contrattuale sulla base degli elementi citati ed indicati, precisando che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata all'esito positivo della stessa;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023, sulla base del contenuto indicato nel predetto Allegato.
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel LUBOZ.
- di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.



Società di Servizi
Société de Services



Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste

Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a
Société de Services Vallée d'Aoste S.p.a.

*Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte
della Regione Autonoma Valle d'Aosta*

C.F. e PIVA 01156380071

Numero REA: AO-72051

Socio Unico
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Capitale sociale i.v. € 950.000,00

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

